Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 120° — **Numero** 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Martedì, 28 agosto 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 *giugno* 1979, n. **410.**

Regolamento di attuazione dell'art. 22 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sull'ordinamento degli uffici di servizio sociale e sull'istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sullo ordinamento degli uffici di servizio sociale e sull'istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli;

Decreta:

Art. 1.

La prova di attitudine professionale prevista dagli articoli 21, 22 e 25 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, consiste nella compilazione di un questionario su aspetti concernenti la formazione professionale degli assistenti sociali ed i problemi generali della condizione giovanile e del disadattamento minorile. Essa è diretta ad accertare il possesso da parte del candidato dei requisiti necessari per lo specifico compito professionale.

Art. 2.

Lo svolgimento della prova attitudinale avviene secondo le modalità previste dalla legge per le prove scritte dei concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.

Art. 3.

La prova è valutata dalla commissione esaminatrice, che formula per ciascun candidato il giudizio di « idoneo » o di « non idoneo ».

L'idoneità nella prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1979
Atti di Governo, registro n. 23, *foglio n.* 3

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Cesenatico.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cesenatico (Forlì), al quale la legge assegna trenta membri, si è determinata da molto tempo una profonda crisi a causa delle dimissioni più volte rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Infatti, numerose sedute consiliari tenutesi il 19 aprile, il 29 maggio, il 19 giugno, il 2 e 9 luglio 1979, ai fini dell'elezione dei predetti organi risultavano tutte infruttuose, per cui, nell'intento di risolvere la grave situazione di crisi amministrativa dell'ente, il prefetto, con decreto 12 luglio 1979, n. 1174/Gab., rivolgeva formale diffida, notificata a tutti i consiglieri comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, perché procedessero entro il termine del 23 luglio successivo, alla ricostituzione degli organi ordinari del comune.

Intanto nella seduta del 16 luglio 1979 il consiglio comunale procedeva alla elezione del sindaco e della giunta i quali, peraltro, nella successiva seduta del 20, rassegnavano le dimissioni di cui il consiglio comunale prendeva atto nella seduta stessa.

Il giorno 23 luglio 1979, si teneva una nuova seduta del consiglio comunale, nel corso della quale veniva eletto il nuovo sindaco che però immediatamente rinunciava alla carica.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto quindi lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 gennaio 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Cesenatico, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cesenatico (Forlì) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Amos Puliti.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Cesenatico non è riuscito ad eleggere il sindaco e gli assessori in sostituzione dei dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cesenatico è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Amos Puliti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1979

PERTINI

ROGNONI

(7590)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio direttivo dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia », e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1978, concernente la costituzione del consiglio direttivo dell'ente predetto, per la durata di un quadriennio;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Alessandro Meccoli — componente del consiglio direttivo, quale membro designato dal Consiglio dei Ministri — occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico di cui innanzi;

Vista la designazione formulata dal Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Augusto Premoli è nominato componente del consiglio direttivo dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » in sostituzione del dott. Alessandro Meccoli, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1979

Il Presidente: COSSIGA

(7591)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991, con la quale è stato ricostituito l'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, recante norme per l'organizzazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo,

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 1975, con cui è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo per la durata di un quinquennio;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: « Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 »;

Considerato che ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 sopra citato, occorre provvedere ad integrare il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo con tre esperti di ciascuna regione territorialmente interessata;

Viste le designazioni operate dal consiglio della regione Molise nella seduta dell'8 febbraio 1979;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo è integrato con i seguenti nuovi membri in rappresentanza della regione Molise:

Pelagalli prof. Luigi, Orlando avv. Emilio, Veneziale avv. Gabriele.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1979
Registro n. 9 *Agricoltura, foglio n.* 125

(7595)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Oristano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Oristano;

Vista la nota n. 6604 del 22 maggio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Oristano fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Carlo Vacca, rappresentante della federazione provinciale dei coltivatori diretti, dimissionario, con il sig. Mario Matta;

Decreta:

Il sig. Mario Matta è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Oristano, quale rappresentante della federazione provinciale coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Carlo Vacca, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6994)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Abruzzo, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nella quale possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Abruzzo provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Chieti - nubifragi del 30, 31 dicembre 1978; nevicate e gelate del 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17 gennaio 1979.

Pescara - venti forti del 30, 31 dicembre 1978; nevicate e gelate del 3, 17 gennaio 1979.

Teramo - nubifragi del 30, 31 dicembre 1978; nevicate e gelate dell'8, 9, 10 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: MARCORA

(7562)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Campania.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Campania, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Campania provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Napoli - gelate del 2, 15 gennaio 1979; piogge intense del 12, 13, 14, 18 febbraio 1979.

Salerno - freddo intenso del 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 gennaio 1979; piogge torrenziali del 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15 e 18 febbraio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: MARCORA

(7563)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della imposta sui cani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 novembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti da imposta, devono munirsi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce alla Unione italiana dei ciechi la esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento della imposta sui cani, per l'anno 1980, devono essere di metallo laminato a forma di pentagono irregolare con la base di mm 22 ed i lati doppi rispettivamente di mm 8 e di mm 27.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1980;

b) imposta cani e indicazione della categoria;

c) numero progressivo per ciascuna categoria;

d) denominazione del comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 300 (trecento) per consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 3.

Per l'ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe della Unione italiana ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(7558)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1979.

Modificazione alla forma societaria, da società per azioni in società a responsabilità limitata, della società « Control-Consult - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », in Roma, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione e modificazione alla denominazione sociale in « Control Consult - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1976, con il quale la società « Control-Consult - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 21 febbraio 1979 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società per azioni in società a responsabilità limitata, con conseguente modifica della denominazione sociale in « Control Consult - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », nonchè la successiva comunicazione-istanza del 22 marzo 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità delle documentazioni presentate dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata con decreto 10 febbraio 1976 alla società « Control-Consult - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », con sede in Roma, si intende riferita per i motivi indicati in premessa alla società « Control Consult - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », con sede in Roma.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto dalla predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7564)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1979.

Modifica alla denominazione sociale della società « Sofias fiduciaria S.p.a. », in Trieste, in « Fidras fiduciaria assicurativa S.p.a. » autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme d'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1971, con il quale la società « Sofias fiduciaria S.p.a. », con sede in Trieste, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 9 febbraio 1979 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Fidras fiduciaria assicurativa S.p.a. », nonché la successiva comunicazione-istanza del 14 maggio 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla conseguente variazione del citato decreto ministeriale 5 novembre 1971;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 5 novembre 1971 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società « Sofias fiduciaria S.p.a. », con sede in Trieste, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Fidras fiduciaria assicurativa S.p.a. ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il citato decreto 5 novembre 1971 si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7565)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Abilitazione alla Centrobanca - Banca centrale di credito popolare S.p.a. a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge n. 796/1976;

Vista la domanda del 16 marzo 1979, con la quale la Centrobanca - Banca centrale di credito popolare S.p.a., sede sociale in Milano, corso Europa, 20, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio;

Visto il bilancio della Centrobanca al 31 dicembre 1977 e il certificato rilasciato dalla camera di commercio di Milano in data 13 marzo 1979;

Vista la nota del 30 marzo 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Centrobanca;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La Centrobanca - Banca centrale di credito popolare S.p.a., fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7594)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Abilitazione alla sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la delibera del 29 dicembre 1978, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'esercizio della facoltà conferitagli dall'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera concessi da istituzioni creditizie ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Vista la domanda del 23 maggio 1979, con la quale la Cassa di risparmio delle provincie lombarde (Ca.Ri.P.Lo.), ente morale, con sede in Milano, via Monte di Pietà n. 8, ha chiesto per la annessa sezione di credito fondiario, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Milano in data 26 febbraio 1979;

Vista la nota del 26 aprile 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e delle annesse sezioni;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (Ca.Ri.P.Lo.), fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7592)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Abilitazione alla Cassa di risparmio di Modena a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 27 marzo 1979, con la quale la Cassa di risparmio di Modena ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge n. 796/1976, di essere abilitata a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio della Cassa di risparmio di Modena al 31 dicembre 1978 e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Modena in data 26 marzo 1979;

Vista la nota del 22 maggio 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Cassa di risparmio di Modena;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Modena, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7593)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo per la nuova riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, con emendamenti a detto accordo, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973.

Il 24 aprile 1979, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 8 gennaio 1979, n. 16, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1979, è stato depositato presso il Governo spagnolo lo strumento di adesione al protocollo per la nuova riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, con emendamenti a detto accordo, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973.

Il protocollo, già applicato provvisoriamente dall'Italia dal 16 novembre 1977, è entrato definitivamente in vigore, ai sensi dell'art. 9(3), il 24 aprile 1979.

(7459)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 20 luglio 1979. Assegnazione alla regione Calabria, per l'esercizio 1979, dei fondi recati dalla legge n. 437 del 1968.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal CIPE;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437, recante provvedimenti straordinari per la Calabria;

Visto l'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la propria delibera in data 22 febbraio 1979;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale, ex art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 27 giugno 1979, sulla predetta assegnazione alla regione Calabria di lire 24,5 miliardi;

Ritenuta l'urgenza di provvedere all'assegnazione della suddetta somma alla regione Calabria;

Delibera:

La somma di lire 24,5 miliardi è assegnata per il 1979 alla regione Calabria per l'esecuzione degli interventi di cui alla legge n. 437 del 1968.

All'erogazione di tale somma provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La relativa spesa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPE
ANDREOTTI

(7524)

Deliberazione 20 luglio 1979. Prosecuzione di programmi di occupazione giovanile delle regioni Abruzzo, Calabria e Toscana.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977 con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle richieste di prosecuzione dei programmi e di trasformazione dei contratti di lavoro dei giovani assunti in contratti di formazione e lavoro, per lo stesso periodo, presentati dalle seguenti regioni:

regione Abruzzo: programma approvato dalla giunta regionale con delibera n. 7258/C del 29 dicembre 1978 concernente la prosecuzione per un periodo di sei mesi di ventitre progetti relativi a settecentocinquantaquattro giovani e comportanti una spesa complessiva di L. 2.956.252.491;

regione Calabria: programma approvato dalla giunta regionale con delibera n. 4905 del 22 dicembre 1978 concernente la prosecuzione del progetto che interessa novantanove giovani relativo alla « animazione e promozione aziendale » e comportante una spesa complessiva di L. 404.118.961;

regione Toscana: programma approvato dal consiglio regionale con delibera n. 253 del 15 maggio 1979 concernente la prosecuzione, per un periodo pari a quello iniziale, di quarantaquattro progetti di cui sedici di iniziativa regionale, interessanti quattrocentoquarantaquattro giovani, e ventotto gestiti dagli enti locali, interessanti seicentoquarantatre giovani, comportanti una spesa complessiva di L. 8.064.493.000 salvo il finanziamento con altre entrate per le spese relative alle attrezzature e a quanto altro possa occorrere;

Preso atto che i progetti già predisposti dalle regioni sono stati elaborati ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 285/77, in modo da poter fruire del Fondo sociale europeo;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

1. — Sono confermati per una durata pari a quella iniziale i progetti indicati in premessa.

2. — I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per l'esecuzione dei progetti di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

3. — L'onere relativo ai progetti presentati dalle regioni Calabria ed Abruzzo trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati a ciascuna regione con le delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

I progetti presentati dalla regione Toscana, eccedenti gli stanziamenti assegnati alla predetta regione, sono finanziati limitatamente alle disponibilità relative a ciascun esercizio e nel rispetto delle ripartizioni territoriali.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPE
ANDREOTTI

(7525)

Deliberazione 20 luglio 1979. Approvazione di due progetti di occupazione giovanile della regione Sardegna

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto alla assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Vista la delibera della giunta regionale della Sardegna del 10 maggio 1979, con la quale sono stati approvati i seguenti due progetti di occupazione giovanile riguardanti il settore del turismo e ricettività:

gestione di servizi socialmente utili nel settore del turismo che prevede l'occupazione di quattrocentotrentaquattro giovani per un periodo di otto mesi;

gestione di aree attrezzate per campeggi montani che prevede l'occupazione di sessantatre giovani per un periodo di quattro mesi;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta di approvazione da parte della regione Sardegna dei suddetti due progetti;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

La regione Sardegna è autorizzata a dare avvio alla realizzazione dei due progetti di cui alle premesse ed è impegnata a definire compiutamente l'onere complessivo relativo ai suddetti progetti in conformità a quanto disposto dalla sopracitata delibera del 14 maggio 1979.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPE
ANDREOTTI

(7526)

Deliberazione 20 luglio 1979. Approvazione del programma di occupazione giovanile predisposto dal Ministero per i beni culturali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979 con la quale, tra l'altro, si è provveduto al finanziamento del programma predisposto dal Ministero per i beni culturali - Ufficio centrale per i beni archivistici, con l'intesa che il programma stesso sarebbe stato integrato con la previsione di adeguati cicli formativi;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla quale emerge che il suddetto programma è stato completato nei sensi della sopracitata delibera;

Delibera:

E' approvato in via definitiva il programma di occupazione giovanile di cui alle premesse.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPE
ANDREOTTI

(7527)

Deliberazione 20 luglio 1979
Programmi di occupazione giovanile della regione Lazio

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977 con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica espletata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle richieste della regione Lazio di prosecuzione dei progetti di occupazione giovanile contenuti nel programma finanziato con delibera del 12 gennaio 1978;

Ritenuto che le maggiori esigenze finanziarie prospettate dalla regione possono essere valutate nel quadro generale delle disponibilità che si determineranno in relazione anche all'accantonamento del 25% dei fondi complessivi, di cui alla legge numero 285/77, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuato con delibera del 14 maggio 1979;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

La regione Lazio è autorizzata a trasformare i contratti con i giovani assunti per l'esecuzione dei progetti di cui alle premesse in contratti di formazione e lavoro fino alla data del 31 dicembre 1979, nei limiti delle disponibilità relative a ciascun esercizio e nel rispetto delle ripartizioni territoriali.

Il CIPE si riserva di valutare le richieste di integrazione dei fondi assegnati alla regione entro l'anno corrente ai fini di una ulteriore proroga.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPE
ANDREOTTI

(7528)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

La data del decreto ministeriale concernente abilitazione alla sezione di credito fondiario e alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità dell'Istituto bancario San Paolo di Torino a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 22 agosto 1979, non è «6 *agosto* 1979» bensì «21 *agosto* 1979».

(7597)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana del Tubenna di S. Cipriano Picentino, società cooperativa a responsabilità limitata.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 28 luglio 1979 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana del Tubenna di S. Cipriano Picentino, società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Cipriano Picentino (Salerno), disposta con decreto del Ministro del tesoro 5 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 19 dicembre 1977 e prorogata con decreto del 2 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 5 gennaio 1979.

(7576)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a novantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia. Emilia-Romagna. Liguria e Toscana.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974 con il quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia ed è stata aumentata di quattrocento posti la dotazione organica del ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età ad anni 35 per accedere ai pubblici concorsi;

Ritenuto che sono state detratte le aliquote da conferire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché quelle da riservare ai sensi degli articoli 8 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuto che — a seguito del conferimento dei posti riservati a norma dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — si sono resi disponibili, nel ruolo dei coadiutori, novantadue posti da attribuire mediante normale pubblico concorso;

Considerato che, per una più adeguata organizzazione dei servizi penitenziari, anche in relazione all'importanza degli istituti, si ravvisa la necessità di conferire i predetti novantadue posti per il seguente gruppo di regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a novantadue posti di coadiutore in prova (parametro 120) nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per il seguente gruppo di regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio, per almeno cinque anni, negli istituti di prevenzione e di pena aventi sede nel gruppo di regioni anzidetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere tenuto sempre buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio e di statura non inferiore a m 1,60;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) di avere statura non inferiore a m 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando, e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per lo svolgimento delle funzioni proprie della carriera, nonché l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.

La prova scritta avrà per oggetto:
tema di cultura generale.

La prova pratica avrà per oggetto:
dattilografia.

Il colloquio avrà per oggetto:
a) cultura generale;
b) ordinamento penitenziario;
c) nozioni sul rapporto di pubblico impiego relative ai diritti e doveri dell'impiegato;
d) principi generali di statistica.

La prova scritta si svolgerà in Roma, alle ore 8 *del giorno* 5 *febbraio* 1980, *presso il palazzo dello Sport, piazzale dello Stadio, Roma-EUR.*

Saranno ammessi alla prova pratica di dattilografia ed al colloquio i concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopra indicato.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica ed a quella orale, sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere le predette prove.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e di quelli riportati nella prova pratica e nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titoli alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nello ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece — in originale o copia autentica — il certificato diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se l'impiegato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 143, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);
3) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 6);
4) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n 1);
2) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 2);
3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui al precedente art. 7, n. 5);
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira;
5) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati coadiutori in prova (parametro 120) nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1979
Registro n. 17 *Giustizia, foglio n.* 340

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . provincia . . . . in via . . . . . n. . . . tel . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a novantadue posti di coadiutore in prova (parametro 120) nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per il seguente gruppo di regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana (2).

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perchè (3) . . .
. . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto . . . . sito in via . . . . nell'anno scolastico . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (4);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

e) ha statura non inferiore a m 1,60;

f) eventuali condanne penali riportate (6).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (7);

ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (città) . . . . (provincia) . . . . . . via . . . . . . n. . . . (c.a.p.) . . . . telef. . . . .

Data, ...

Firma (8)

. . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Il candidato non può limitare la partecipazione soltanto ad una o ad alcune delle regioni indicate nel gruppo, le quali devono essere tutte esattamente trascritte nella relativa istanza.

(3) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(7152)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esami, a complessivi centosessantasei posti di conducente e scambista in prova

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370, recante norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visti i decreti ministeriali 3 maggio 1979, n. 425 e 28 maggio 1979, n. 426, con i quali sono state determinate, a norma dell'art. 30 della legge 3 aprile 1979, n. 101, le dotazioni organiche delle singole categorie e dei due raggruppamenti in cui si divide la VII categoria;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1979, n. 3960, con il quale, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione, sono state adottate, a norma dell'art. 28 della legge 3 aprile 1979, n. 101, norme di raccordo tra il passato ordinamento ed il nuovo per poter procedere al reclutamento di personale in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione previste dalla citata legge n. 101/79;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1979, n. 3961, con il quale, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione, è stato tra l'altro determinato il programma di esame per il concorso alla qualifica di conducente e scambista in prova (ex tabella XXI corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla terza categoria);

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi, per esami, a complessivi centosessantasei posti di conducente e scambista in prova (ex tabella XXI), allo scopo di coprire il fabbisogno di personale nel predetto contingente presso gli uffici aventi sede nelle seguenti direzioni compartimentali per le poste e le telecomunicazioni:

Piemonte-Valle d'Aosta	n. 12
Liguria	» 10
Lombardia	» 40
Trentino-Alto Adige	» 10
Veneto	» 14
Friuli-Venezia Giulia	» 10
Emilia-Romagna	» 10
Toscana	» 10
Sardegna	» 50

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, e successive modificazioni, contenenti la specificazione delle materie attribuite alla competenza degli uffici centrali e delle materie attribuite alle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti gli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Bandi di concorso

Sono banditi i sottoelencati pubblici concorsi compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di conducente e scambista in prova (ex tabella XXI corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla terza categoria), per i posti disponibili presso gli uffici aventi sede nelle seguenti direzioni compartimentali per le poste e le telecomunicazioni:

Piemonte-Valle d'Aosta	posti 12
Liguria	» 10
Lombardia .	» 40
Trentino-Alto Adige	» 10
Veneto .	» 14
Friuli-Venezia Giulia .	» 10
Emilia-Romagna .	» 10
Toscana .	» 10
Sardegna . . .	» 50

Il 30 per cento dei posti messi a concorso in ciascun compartimento è riservato, a norma dell'art. 7, primo comma, punto 3, lettera ii), della legge 3 aprile 1979, n. 101, in favore degli impiegati e degli agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, con almeno tre mesi di servizio classificato soddisfacente dal competente dirigente.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1968, n. 325, di assumere gli idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti non potranno essere trasferiti nè distaccati o comandati o comunque applicati presso uffici aventi sede in circoscrizione diversa da quella per cui hanno concorso prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, nè possono essere assegnati ad organi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Titolo di studio - Patente guida

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado rilasciato da scuola statale o legalmente riconosciuta, nonché della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 13).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione delle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare ai concorsi, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data, e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso al quale intendono partecipare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere ano degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli posseduta (numero, ente e data di rilascio);

n) di non avere presentato altre domande per la partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la domanda stessa è indirizzata.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi di partecipazione imputabile a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte, altresì le domande per:

1) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato;

2) mancata indicazione della sede compartimentale da scegliere tra quelle elencate al precedente art. 1;

3) indicazione di sede compartimentale non elencata nel precedente art. 1.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dai concorsi

L'ammissione ai concorsi potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto.

Art. 9.

Prova di esame

L'esame consisterà in una prova pratica di idoneità tecnica costituita dalla guida di un automezzo industriale di portata superiore ai 35 quintali. Inoltre, il candidato dovrà dimostrare di possedere conoscenza del funzionamento dell'autoveicolo, nonché delle norme sulla circolazione stradale con particolare riguardo alla segnaletica.

La prova stessa si intenderà superata se il candidato avrà riportato la votazione minima di sei decimi.

Art. 10.

Diario d'esame

L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire la prescritta patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli, non scaduta di validità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale concorrono, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto la suddetta prova.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichia-

razione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dalla amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi cicili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno — ove occorra — integrare il documento con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo a data indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del voto conseguito nella prova di esame ottenuto dai medesimi (a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Visita medica di controllo - Accertamento psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un esame di carattere psicotecnico, senza appello.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonché dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori, nonché quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio, di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero) che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio di conducente e scambista e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quelle che comportano le menomazioni, descritte nella VII ed VIII categoria della tabella *A* di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) attestazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli (luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo).

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza del diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni

trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo, dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia, e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1962, n. 2056;
6) attestazione dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o della prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli (luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo).

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei che, a seguito della visita medica e dell'accertamento di cui al precedente art. 13, siano risultati in possesso della idoneità fisica all'impiego e che, entro il termine perentorio di cui all'art 14 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Trascorso il periodi di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tale caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori e gli idonei del concorso che provengano da una categoria corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle di conducente e scambista.

Coloro che avranno conseguito la nomina in prova qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Gli assunti non potranno essere trasferiti nè distaccati o comandati o comunque applicati ad uffici aventi sede in altra circoscrizione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, nè essere assegnati ad organi centrali dell'amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (2)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . . . (3) posti per la nomina alla qualifica di conducente e scambista in prova (ex tabella XXI corrispondente, ai sensi dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, alla III categoria), da conferire presso gli uffici aventi sede nello ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1).

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè
. . . (4)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (5);

c) di non aver riportato condanne penali (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . in data .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1);

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di presso la quale è stato assunto il . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . . . . dal . . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli n . . . . . . rilasciata dalla prefettura di . . . in data . .;

l) . . . . (9);

m) di non aver presentato altre domande di partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la presente domanda è indirizzata.

Data, ...

Firma . . . . . (10)

---

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(4) *Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati* che, **avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione** della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . ., di non aver prestato servizio militare, perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).
Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(7503)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinvio della prova scritta del concorso, per esami, a due posti di ecologo nel ruolo dei servizi di meteorologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

La prova scritta del concorso, per esami, a due posti di ecologo nel ruolo dei servizi di meteorologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 16 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 25 maggio 1979, stabilita per il giorno 23 ottobre 1979, è stata rinviata al giorno 1° dicembre 1979 ed avrà luogo presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

(7578)

Rinvio della prova scritta del concorso, per esami, a venti posti di analista nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva.

La prova scritta del concorso, per esami, a venti posti di analista nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 16 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 21 maggio 1979 stabilita per il giorno 8 ottobre 1979 è stata rinviata al 14 gennaio 1978, ed avrà luogo presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

(7579)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di medico aggiunto presso l'ufficio d'igiene del consorzio socio-sanitario di Montecchio Emilia

Con decreto 16 agosto 1979, n. 2746, è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per un posto di medico aggiunto presso l'ufficio d'igiene del consorzio socio-sanitario di Montecchio Emilia.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del 30 novembre 1979.

Per le altre informazioni gli interessati potranno rivolgersi al presidente del consorzio e agli uffici dei medici provinciali.

(7586)

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Reggio Emilia

Il medico provinciale di Reggio Emilia informa che con proprio decreto 16 agosto 1979, n. 2745, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sottonotate sedi farmaceutiche rurali:

comune di Albinea: sede n. 2;

comune di Gattatico: frazione Taneto;

comune di Toano: sede n. 1.

La domanda, corredata dei documenti di rito, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 15 dicembre 1979.

(7587)

OSPEDALE CIVILE DI CHIARAVALLE CENTRALE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;

un posto di primario e due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

(2723/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

(2724/S)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO-VENETA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « S. Giuseppe » di Milano:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Ospedale per lungodegenti « S. Raffaele arcangelo - Sede di Villa S. Giusto » di Gorizia:

un posto di aiuto della divisione di medicina lungodegenti;
un posto di assistente della divisione di ortopedia lungodegenti, con annesso servizio di riabilitazione;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande e le richieste di informazioni devono pervenire alla segreteria generale dell'ordine in Milano, via S. Vittore, 12 (tel. 8599642).

(2721/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale « S. Giuseppe » di Milano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande e le richieste di informazioni devono pervenire alla segreteria generale dell'ordine in Milano, via S. Vittore, 12 (tel. 8599642).

(2721-bis/S)

OSPEDALE CIVILE « COSTA » DI PORRETTA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Porretta Terme (Bologna).

(2762/S)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cormons (Gorizia).

(2761/S)

OSPEDALE « SACRA FAMIGLIA » DI NOVAFELTRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novafeltria (Pesaro e Urbino).

(2720/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(2715/S)

OSPEDALE CIVILE DI AVELLINO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato nella legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio concorsi) dell'ente in Avellino.

(2726/S)

OSPEDALE CIVILE «SS. ANNUNZIATA» DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(2734/S)

OSPEDALE CIVILE «CADUTI IN GUERRA» DI CANOSA DI PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario geriatra;

un posto di primario otoiatra;

un posto di aiuto cardiologo;

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(2735/S)

OSPEDALE «PRINCIPESSA DI PIEMONTE» DI TAURIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente cardiologo, addetto al servizio di elettrocardiografia clinica aggregata alla divisione di medicina;

un posto di assistente ortopedico;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(2736/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1979, n. **26**.

Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 15 giugno* 1979

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Art. 1.

Ruolo unico

Determinazione dei livelli funzionali-retributivi

Il personale della Regione è assegnato a un ruolo unico regionale ed è inquadrato nei seguenti otto livelli funzionali-retributivi:

1° livello parametro 100;

2° livello parametro 116;

3° livello parametro 130;

4° livello parametro 142;

5° livello parametro 167;

6° livello parametro 178;

7° livello parametro 220;

8° livello parametro 333.

L'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato.

Art. 2.

Declaratoria professionale del primo livello funzionale

Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Art. 3.

Declaratoria professionale del secondo livello funzionale

Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

L'esecuzione di compiti è svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;

autonomia vincolata da istruzioni semplici;

apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici nonchè della loro apertura e chiusura, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostile e di fascicolature.

Art. 4.

Declaratoria professionale del terzo livello funzionale

Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricoli-forestali; nonchè di compiti amministrativi semplici.

Art. 5.

Declaratoria professionale del quarto livello funzionale

Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

E' caratterizzato da:

autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;

piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonchè a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi conprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che — omogenee o complementari — costituiscono un'unica posizione di lavoro.

Art. 6.

Declaratoria professionale del quinto livello funzionale

Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessario per l'accesso al livello.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

responsabilità professionale dei propri compiti: può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito.

Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenza teorico-tecnico-professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento.

E' caratterizzato da:

autonomia nell'ambito della funzione docente;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.

Art. 7.

Declaratoria professionale del sesto livello funzionale

Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

Comporta responsabilità:

delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).

Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

Art. 8.

Declaratoria professionale del settimo livello funzionale

Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.

La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa, con compiti di indirizzo della attività degli addetti.

E' caratterizzato da:

autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità;

apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo della eventuale unità di lavoro;

dell'attuazione dei programmi di lavoro, esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.

L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Art. 9.

Declaratoria professionale dell'ottavo livello funzionale

Sono comprese nell'ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.

La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell'« unità organica complessa » di cui indirizza l'attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

E' caratterizzato da:

autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dall'amministrazione;

apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto all'intera organizzazione regionale.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni di carattere generale impartite;

della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello precedente.

Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell'organizzazione.

Art. 10.

Funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento è unica.

L'incarico di coordinatore è attribuito, per campi di attività ricomprendenti singoli uffici o gruppi di uffici in base ad obiettive esigenze funzionali e agli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, a dipendenti dell'ottavo livello funzionale addetti ad uno degli uffici interessati.

L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto alla organizzazione delle strutture regionali;

al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

L'incarico di coordinatore è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore ad anni cinque, con provvedimento della giunta regionale, su proposta del presidente della giunta, dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e del comitato di controllo per i rispettivi uffici.

Il coordinatore dell'ufficio di segreteria della presidenza della giunta è nominato su proposta del presidente della giunta, che lo sceglie tra tutti i dipendenti dell'ottavo livello funzionale.

L'incarico è rinnovabile e revocabile.

Il rinnovo e la revoca dell'incarico sono disposte nelle stesse forme previste per la nomina.

Il coordinatore conserva la responsabilità del settore.

Il numero dei coordinatori non potrà superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.

L'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1973, n 33, e l'art. 11 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, sono abrogati.

Art. 11.

Modalità di costituzione del rapporto d'impiego

La copertura dei posti previsti nel ruolo regionale avviene per pubblico concorso.

Il concorso è indetto con decreto del presidente della giunta regionale su deliberazione della giunta stessa.

Il bando contiene l'indicazione dello specifico titolo di studio richiesto, in relazione al livello funzionale e alle mansioni cui si riferiscono i posti messi a concorso, nonché del contenuto e delle modalità delle prove di esame sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento di esecuzione.

Il bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale viene determinato annualmente dalla giunta regionale nell'ambito dei posti vacanti, sulla base delle motivate esigenze dei diversi settori di attività. Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando, in ragione di collocamento a riposo d'ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato ai dipendenti di ruolo della Regione del livello immediatamente inferiore a quello per cui il concorso è bandito, purché abbiano, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nel predetto livello. Ai concorsi per i posti del terzo e quarto livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel livello immediatamente inferiore.

La riserva non opera se il posto a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

L'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, integrato dall'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19, è abrogato.

Art. 12.

Conferimento dei posti disponibili agli idonei

Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili, salvo che non derivino da aumento di organico, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria utilizzando, secondo l'ordine, la graduatoria medesima.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, la giunta regionale ha facoltà di procedere nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria ed altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

L'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19, è abrogato.

Art. 13.

Requisiti di ammissione

Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevabile a 40 per i posti dell'ottavo livello funzionale;

c) l'idoneità fisica all'impiego;

d) il possesso dei diritti civili e politici;

e) il possesso del prescritto titolo di studio.

I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.

L'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19, è abrogato.

Art. 14.

Titoli di studio

I titoli di studio per l'accesso agli impieghi regionali sono quelli indicati, a fianco dei singoli livelli funzonali, nell'allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella *A* allegata alla legge regionale n. 33/73.

I titoli di studio specifici sono indicati nella tabella *C* allegata alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34.

Art. 15.
Commissioni d'esame

Le commissioni di esame, nominate con decreto del presidente della giunta regionale, sono composte:

a) per i concorsi di accesso ai primi quattro livelli funzionali di cui al precedente art. 1:

dal presidente della giunta o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;

da due consiglieri regionali designati dal consiglio con voto limitato, di cui uno della maggioranza e uno della minoranza;

da un esperto della disciplina o tecnica corrispondente al posto messo a concorso, designato dal consiglio regionale;

da un rappresentante sindacale, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

b) per i concorsi di accesso ai rimanenti livelli funzionali di cui all'art. 1:

dal presidente della giunta o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;

da due consiglieri regionali designati dal consiglio con voto limitato, di cui uno della maggioranza e uno della minoranza;

da tre esperti nelle diverse discipline o tecniche corrispondenti ai compiti oggetto del posto messo a concorso, designati con voto limitato a due dal consiglio regionale;

da un rappresentante sindacale, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario delle commissioni, previste dal presente articolo, sono espletate da un dipendente regionale designato dalla giunta.

L'art. 16 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato.

Art. 16.
Passaggio a livelli superiori a quelli di appartenenza

Il passaggio ad un livello funzionale superiore a quello di appartenenza si consegue mediante la partecipazione al concorso pubblico anche in deroga ai limiti massimi di età stabiliti al precedente art. 13.

I dipendenti regionali sprovvisti del titolo di studio prescritto possono partecipare ai concorsi per posti vacanti nel livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purché provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di un'anzianità di servizio, maturata alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, di almeno cinque anni nel livello attuale.

Ai concorsi per la copertura di posti del terzo e quarto livello funzionale possono partecipare i dipendenti sprovvisti del prescritto titolo di studio appartenenti ai due livelli immediatamente inferiori, purché abbiano maturato un'anzianità complessiva di cinque anni nei due livelli o di tre anni nel livello immediatamente inferiore.

Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano quando per l'esercizio delle funzioni proprie del posto messo a concorso è richiesto, dall'ordinamento regionale o dalle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni, il possesso di specifico titolo di studio ovvero di specifiche abilitazioni professionali.

L'art. 21 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato.

Art. 17.
Orario di lavoro

Il dipendente regionale è tenuto all'esatta osservanza dell'orario di lavoro.

Esso è fissato in 36 ore settimanali.

La distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro sono determinate, nel rispetto delle obiettive esigenze funzionali degli organi e degli uffici dell'amministrazione regionale, previo accordo sindacale unico della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e del comitato di controllo per il rispettivo personale, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'orario settimanale è distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo comunque, in caso di necessità, lo svolgimento dell'attività degli uffici in tutti i giorni feriali, previa intesa con le organizzazioni sindacali;

b) l'orario antimeridiano sarà stabilito di norma dalle ore 8 alle ore 14, salvo che per il personale chiamato, per particolari esigenze di servizio, ad effettuare turni di lavoro. L'orario pomeridiano di norma sarà distribuito fra le ore 15 e le ore 19. L'accordo sindacale unico definisce i presupposti per l'individuazione degli uffici per i quali, in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi, è consentita l'adozione di un orario flessibile fissandone i periodi di presenza obbligatoria e quelli di flessibilità;

c) ogni periodo di lavoro continuativo non può eccedere di norma le sei ore lavorative. La durata di riposo intermedio fra due periodi continuativi di servizio non può essere inferiore ad un'ora;

d) i rientri pomeridiani per l'eventuale completamento dell'orario settimanale sono distribuiti in non meno di due giorni e in modo da garantire la presenza in servizio a turno del personale, in relazione alle esigenze dell'ufficio ovvero di complessi di funzioni;

e) il saldo negativo mensile tra le ore lavorative teoriche e le ore effettivamente rese superiore alle dieci ore mensili, che debbono essere comunque recuperate entro il mese successivo, comporta riduzioni proporzionali della retribuzione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

L'atto con cui sono stabilite la distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro è adottato, sulla base dell'accordo sindacale di cui al comma precedente, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e del comitato di controllo per il rispettivo personale.

In relazione ad eccezionali e indifferibili esigenze di servizio, il dipendente su disposizione dell'amministratore competente, è tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale di 150 ore annue.

I dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali salvo che, in casi del tutto eccezionali e/o per particolari esigenze degli uffici, si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e festivi.

Per turni notturni si intendono quelli compresi fra le ore 22 e le ore 6.

L'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, modificato dalle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 59 e 11 gennaio 1979, n. 3, è abrogato.

Art. 18.
Lavoro straordinario per particolari e definitive funzioni o posizioni di lavoro

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, con deliberazioni periodiche e previa ricerca d'intesa sui criteri, tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, possono disporre, in deroga al limite massimo individuale di cui al quinto comma dell'articolo precedente, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

Art. 19.
Incompatibilità e cumulo di impieghi

L'ultimo comma dell'art. 26 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dall'amministrazione regionale a partecipare a commissioni e a consigli d'amministrazione e a collegi di revisori di conti, ad assolvere incarichi commissariali o comunque a compiere prestazioni, anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri enti, sono versate dagli enti medesimi alla tesoreria della Regione. Sono riconosciuti ai dipendenti regionali interessati, in quanto dovuti, l'indennità di missione e il compenso per prestazioni straordinarie ».

Art. 20.
Congedo ordinario

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata in cinque o sei giornate. Nel congedo sono ricomprese le due giornate conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Al dipendente sono attribuite, altresì, quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della citata legge 23 dicembre 1977, n. 937.

La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

Il congedo può essere goduto in più periodi, uno dei quali deve comprendere non meno di quindici giorni lavorativi.

La richiesta di congedo ordinario deve essere rivolta direttamente agli amministratori competenti, i quali lo autorizzano, previo assenso del responsabile di settore interessato.

Il congedo deve essere concesso a meno che non ostino eccezionali e indifferibili esigenze di servizio.

Il godimento del congedo può essere inoltre interrotto per le stesse ragioni di cui al comma precedente. In ogni caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

L'art. 54 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato.

Art. 21.

Congedo straordinario

Il dipendente regionale ha diritto al congedo straordinario retribuito nei casi e per i periodi seguenti:

a) per contrarre matrimonio: quindici giorni continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

b) per esami: fino a venti giorni nell'anno per le giornate immediatamente precedente e seguente qualora la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 km dalla residenza;

c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

d) per cure: fino ad un mese per mutilati, invalidi civili e invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

e) per gravi motivi: fino a cinque giorni nell'anno;

f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

g) per gravidanza e puerperio: nei limiti previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204; con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

i) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al tre per cento del personale per ciascun anno scolastico.

La richiesta di congedo deve essere adeguatamente motivata e documentata.

L'art. 55 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato.

Art. 22.

Congedo straordinario non retribuito

Il dipendente ha diritto al congedo straordinario non retribuito per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito; tale congedo è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.

Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza, mentre restano a carico dell'amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli, unitamente all'intero onere per il trattamento assistenziale.

Al dipendente può essere concesso il congedo straordinario non retribuito per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia per la durata massima di un anno; tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Art. 23.

Permessi retribuiti

L'art. 56 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, concernente i permessi retribuiti, è abrogato.

Art. 24.

Assenza per malattia

Il dipendente, in caso di assenza dal servizio per malattia ha diritto al seguente trattamento economico;

nei primi tredici mesi: intero;

nei successivi sette mesi: ridotto al 50 per cento.

Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia, è computato per intero ai fini dell'anizanità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Per motivi di particolare gravità la giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e del comitato di controllo per il rispettivo personale, può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'amministrazione, indicando il proprio recapito.

Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni, il dipendente deve altresì trasmettere all'amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.

La giunta, l'ufficio di presidenza del consiglio ed il comitato di controllo, per il rispettivo personale, possono disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell'ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta della amministrazione.

I predetti organi si avvarranno successivamente delle strutture dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, la assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Gli articoli 59 e 61 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, sono abrogati.

Art. 25.

Cumulo dei periodi di assenza

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia, non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio.

L'art. 60 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato.

Capo II

DIRITTI SINDACALI E POLITICI

Art. 26.

Assemblea

Dopo il seconda comma dell'art. 64 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è aggiunto il seguente:

« Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate ».

Art. 27.

Aspettative e permessi sindacali

I dipendenti regionali che ricoprono cariche sindacali nazionali sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali, nei limiti del contingente complessivo di aspettative sindacali a livello nazionale convenuto, in rapporto ad una unità ogni 5.000 dipendenti regionali o frazione superiore a 2.500, così come ripartito fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il coordinamento tra regioni e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avverrà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali indicheranno la ripartizione e i contingenti di aspettative nazionali.

In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione da cui dipendono, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nella qualifica rivestita. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

I rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore *pro-capite* per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta regionale d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

L'art. 65 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato.

Art. 28.

Contributi sindacali

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro quindici giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni.

L'art. 66 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato.

Art. 29.

Locali delle rappresentanze sindacali e diritto di affissione

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione pone altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a 10, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per la affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

L'art. 67 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato.

Art. 30.

Svolgimento di incarichi pubblici

Alle aspettative per funzioni pubbliche elettive si applicano le disposizioni di cui alle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261 e 12 dicembre 1966, n. 1078.

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato — prevista dall'art. 2 della predetta legge n. 1078/1966 o da altre norme legislative — non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

La giunta regionale, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI, procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alle entità degli incarichi svolti.

Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

L'art. 69 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato.

Capo III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 31.

Onnicomprensività del trattamento economico

In attuazione del principio dell'onnicomprensività e della chiarezza retributiva, stabilito dall'art. 78, lettera *c*), dello statuto, ai dipendenti regionali compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione e di trasferimento e della indennità per la funzione di coordinamento.

Agli stessi dipendenti spettano, inoltre, l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.

L'art. 77 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato.

Art. 32.

Trattamento economico di livello

Al personale del ruolo unico regionale spetta il trattamento economico iniziale annuo lordo correlato al livello di appartenenza, di cui all'allegata tabella *B*.

L'art. 78 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e le allegate tabelle *B* e *C* sono abrogate.

Art. 33.

Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale

La progressione economica in ciascun livello funzionale procede per scatti e classi, secondo le modalità appresso indicate:

a) assegnazione di cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull'iniziale del livello;

b) attribuzione di scatti del 2,50 per cento sulla classe in godimento. Gli scatti si conseguono ogni biennio con scadenza al compimento del secondo, quinto, ottovo, dodicesimo, quattordicesimo, diciassettesimo e diciannovesimo anno di servizio e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 20° anno sono illimitati.

Gli scatti biennali possono essere anticipati, a domanda, a seguito della nascita di figli.

L'art. 79 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato.

Art. 34.

Retribuzione del lavoro straordinario

La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{\textit{retribuzione iniziale di livello} + \textit{rateo } 13^{a} \textit{ mensilità}}{175}$$

maggiorata del 15 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è maggiorata del 30 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la retribuzione è maggiorata del 50 per cento.

Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175° dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con il riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

Art. 35.

Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione

Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione è disciplinato, nei limiti dei principi stabiliti dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1978, n. 513, con apposita legge regionale.

Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura e alla entità dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzabili.

L'art. 82 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato.

Art. 36.

Indennità di funzione

Al dipendente incaricato della funzione di coordinamento ai sensi dell'art. 10 della presente legge compete, per la durata dell'incarico, un compenso, non pensionabile, nella misura fissa del 25 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo, da corrispondersi in dodicesimi posticipati.

L'art. 83 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è abrogato.

Art. 37.

Lavoro ordinario notturno e festivo

Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 400 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

Art. 38.

Equo indennizzo

La Regione, per infermità riconosciuta da causa di servizio, corrisponde al dipendente un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subìta.

Valgono al riguardo le norme contenute nell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e negli articoli 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 39.

Patrocinio legale

La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio.

Nell'esame dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra l'amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.

Una particolare attenzione verrà data ai casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o speciale formalmente impartita.

Capo IV

MOBILITA'

Art. 40.

Criteri per la mobilità territoriale del personale regionale nell'ambito dell'ente

La «mobilità esterna», disciplinata dal presente articolo, si realizza con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l'assegnazione ad una sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base dei criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.

Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, l'amministrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per la durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili.

Art. 41.

La mobilità territoriale: condizioni di svolgimento

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre 40 km ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tal caso l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio provvederà a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

E' impegno dell'amministrazione ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteri di flessibilità — nel rispetto del monte ore settimanale obbligatorio — che favoriscano le possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento di compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell'amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza.

Art. 42.

Mobilità tra enti

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti punti sulla mobilità.

E' consentito inoltre, d'intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.

Norme di primo inquadramento

Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 il dipendente regionale di ruolo è inquadrato d'ufficio nel nuovo livello funzionale, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato *C* e relative note.

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 appartenente alla V qualifica funzionale che, in base alla predetta tabella *C*, risulta inquadrabile nel VI livello, viene inquadrato nel VII livello dal 1° ottobre 1978 se in possesso a tale data di una anzianità di servizio effettivo di anni tre nella predetta qualifica funzionale; il restante personale viene, viceversa, inquadrato nel VI livello, per il tempo necessario a maturare la predetta anzianità e consegue il livello superiore dal giorno successivo al compimento dei tre anni. Si applica in entrambi i casi, per l'inquadramento nel livello superiore, lo stesso meccanismo economico previsto nel successivo articolo.

I docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali, a norma della predetta tabella *C*, dovrebbero essere inquadrati al V livello, vengono inquadrati al VI se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale devono essere in possesso. A questi dipendenti non si applica il disposto di cui al comma precedente.

E' consentito l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:

a) dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;

b) dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167);

c) dal V livello (167) al VI livello (178);

mediante concorso interno, per soli titoli, riservato al personale regionale in possesso di una anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976. A tale fine è utile il solo servizio, anche non di ruolo, prestato presso la Regione e l'ente dal quale il dipendente è stato trasferito o comandato.

I posti messi a concorso, ai sensi del comma precedente, non possono superare il 30 per cento della dotazione organica complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerali che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.

La giunta regionale, nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso ai sensi dell'art. 11, terzo comma, della presente legge farà constare il numero dei posti indisponibili ai sensi del comma precedente.

L'inquadramento nel nuovo livello a seguito del concorso interno ha decorrenza giuridico-economica dal 1° ottobre 1978. Al personale inquadrato al VI livello non si applica il disposto di cui al secondo comma del presente articolo.

In tutti i casi restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento, così come stabilito nel successivo articolo.

E' in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del primo comma del presente articolo il personale che comunque — anche per effetto dell'applicazione della presente legge — abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, delle tabelle regionali di raffronto, del riconoscimento di mansioni superiori, del reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza e del riconoscimento dei titoli di studio.

Art. 44.

Inquadramento nella posizione economica

La posizione economica individuale nel livello d'inquadramento, previsto nel precedente articolo, è determinata sommando i seguenti elementi:

a) stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi acquisiti;

b) eventuali assegni personali pensionabili;

c) aggiunzione senza titolo pari a quella spettante ai sensi del successivo articolo.

La posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il « maturato in itinere » consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.

Al fine della determinazione del « maturato in itinere » lo stipendio iniziale di cui alla tabella *B* e quello corrispondente al secondo parametro retributivo di cui alla tabella *C* allegate alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, vengono considerati quali classi di stipendio.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni;

b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale prevista dagli articoli 79 e 91 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, deriva dallo scatto e dalla classe (o secondo parametro retributivo) immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

Se il dipendente nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturato;

c) qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale prevista dagli articoli 79 e 91 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 — definiti nel loro valore con la procedura prevista alle lettere a) e b) — sommati alla posizione economica individuale come determinata dal primo comma del presente articolo, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiabile di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;

d) qualora, a seguito dell'operazione di cui alla precedente lettera c), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il « maturato in itinere », sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50 per cento dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;

e) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto c) residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50 per cento dell'incremento mensile stesso — il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successivo saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata del maturato in itinere risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

Art. 45.

Aggiunzione senza titolo

La ulteriore disponibilità economica a fini di perequazione viene utilizzata garantendo a ciascun dipendente regionale i seguenti importi mensili lordi comprensivi delle somme attribuite con legge regionale 7 aprile 1977, n. 16, sulla base delle retribuzioni iniziali, di cui alla tabella *B* allegata alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, stabilite per l'accesso al livello per pubblico concorso e in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto della indennità integrativa speciale:

fino a L. 2.000.000 annui: L. 55.000 mensili;
fino a L. 3.000.000 annui: L. 47.000 mensili;
fino a L. 4.000.000 annui: L. 43.000 mensili.

Art. 46.

Riserva di posti nei primi concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge

Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti può essere aumentata al 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello

immediatamente inferiore, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, sempreché sussista in entrambi i casi una anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

Art. 47.
Decorrenza

La decorrenza degli effetti giuridici ed economici previsti nella presente legge, è fissata all'unica data del 1° ottobre 1978. Il periodo di validità del contratto triennale è venuto a scadenza il 31 dicembre 1978.

Art. 48.
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili. Le parole «qualifica funzionale» usate nelle leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33 e 23 maggio 1975, n. 34, nonché nel regolamento regionale 23 marzo 1976, n, 16 e successive modificazioni, s'intendono sostituite con le parole «livello funzionale».

Art. 49.
Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 180.000.000 per l'anno 1978 e in L. 600.000.000 per l'anno 1979, fanno carico ai capitoli 50 e 280 e per quanto attiene ai compensi per lavoro straordinario, previsti in lire 200 milioni, al cap. 290 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 15 giugno 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 *maggio* 1979 (*atto n.* 1213) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 15 *giugno* 1979.

TABELLA *A*

Titoli di studio per l'accesso agli impieghi regionali

I	livello funzionale:	compimento dell'obbligo scolastico
II	livello funzionale:	compimento dell'obbligo scolastico
III	livello funzionale:	licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta
IV	livello funzionale:	licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta
V	livello funzionale:	diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale se richiesto
VI	livello funzionale:	diploma di laurea
VII	livello funzionale:	diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dall'ordinamento regionale
VIII	livello funzionale:	diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richiesta dall'ordinamento regionale

TABELLA *B*

Trattamento economico iniziale annuo lordo per ciascun livello funzionale

Livello	Parametro	Lire
I	100	1.800.000
II	116	2.088.000
III	130	2.340.000
IV	142	2.556.000
V	167	3.006.000
VI	178	3.204.000
VII	220	3.960.000
VIII	333	5.994.000

TABELLA *C*

Tabella di corrispondenza tra le qualifiche funzionali di provenienza e i nuovi livelli d'inquadramento

Livello funzionale d'inquadramento	Qualifiche funzionali d'inquadramento
I 100)	1ª/p
II (116)	1ª/p
	2ª/p
III (130)	2ª/p
IV (142)	3ª
V (167)	4ª
VI (178)	5ª/p
VII (220)	5ª/p
VIII (333)	6ª

Note

Qual. prov.	Liv. inqu.	Esplicitazioni
1 p.		
2 p.	2	Dalla 1ª e 2ª qualifica funzionale in vigore sono inserite nel livello d'inquadramento le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde da conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti semplici.
2 p.	3	Dalla 2ª qualifica funzionale in vigore sono inserite nel livello di inquadramento le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.
5 p.	6	Dalla 5ª qualifica funzionale in vigore sono inserite nel livello di inquadramento le mansioni di provenienza ad eccezione di quelle indicate al punto successivo.
5 p.	7	Nella 5ª qualifica funzionale in vigore sono inserite nel livello di inquadramento le seguenti mansioni di provenienza: ingegnere, medico, chimico, statistico-attuario, ecologo, agronomo, geologo, procuratore legale, architetto, urbanista, veterinario, econometrista, analista di sistemi, di procedure e di organizzazione.

(6353)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1979, n. 5.

Modifica del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 17 *aprile* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15), contenente determinazioni di coordinamento territoriale relative all'articolazione per località centrali e per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, modificato con i propri decreti 23 luglio 1976, n. 37, 26 ottobre 1976, n. 54, 2 febbraio 1977, n. 5, 17 maggio 1977, n. 21, 22 luglio 1977, n. 36 nonché 16 novembre 1977, n. 53;

Viste le deliberazioni della giunta provinciale n. 7752 del 13 novembre 1978, n. 8581 dell'11 dicembre 1978 e n. 9059 del 22 dicembre 1978, concernenti tre modifiche del predetto regolamento di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La planimetria di cui all'art. 11, n. 2) (Silandro), del decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19, è sostituita con la planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le planimetrie di cui all'art. 11, n/ 8) e 8/*bis*) (Oltretorrente/Castelrotto e Pontives/Laion), del decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19, sono sostituite con la planimetria allegata al presente decreto.

Art. 3.

La planimetria di cui all'art. 11, n. 12) (Campo Tures II), del decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19, è sostituita con la planimetria allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 19 gennaio 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1979
Registro n. 2, *foglio n.* 40

(*Omissis*).

(6357)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 1979, n. **6.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28: « Pesca ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 3 *aprile* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 59 del 5 gennaio 1979;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, è emanato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 24 gennaio 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1979
Registro n. 2, *foglio n.* 56

TITOLO I

Art. 1.

Ordinamento della pesca

La legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, in seguito viene denominata legge.

L'ufficio pesca in seguito viene denominato ufficio.

Art. 2.

Produttività naturale

Tutti gli acquicoltori sono obbligati a conservare o reintegrare nel proprio tratto d'acqua una popolazione di pesci adeguata ai fattori ambientali e nutritivi dell'acqua, al fine di garantirne la corrispondente produttività naturale.

Per produttività naturale di un'acqua da pesca si intende la quantità di pesce in chilogrammi per ettaro che è possibile prelevare annualmente senza diminuire la popolazione ittica ottimale.

La produttività naturale delle acque viene determinata col metodo Léger, Huet, Arrignon.

Art. 3.

Coltivazione e semine

La coltivazione basata sulla produttività naturale dell'acqua, ai sensi del quarto comma dell'art. 8 della legge, consente semine fino alla quantità massima corrispondente alla produttività naturale annua del tratto di acqua stesso.

Per le semine sono ammesse solo le specie di pesci di cui all'allegato elenco, purché corrispondano alla fauna caratteristica dell'acqua da ripopolare. Per la semina di altre specie di pesce è necessario un permesso speciale dell'ufficio che deve sentire il consiglio della pesca.

Art. 4.

Coltivazione speciale

In linea di massima il permesso di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge può essere dato per le acque le quali per le oscillazioni di portata, per qualità, temperatura, altitudine, per la limitata superficie, per il numero di pescatori o per particolari manifestazioni agonistiche non offrono condizioni favorevoli ad una coltivazione basata sulla produttività naturale dell'acqua.

Art. 5.

Acque non adatte

Ai sensi del terzo comma, punto *c*), dell'art. 13 della legge sono acque da pesca non adatte alla pescicoltura quelle che per portata, oscillazioni della portata, velocità del flusso d'acqua, possibilità di accesso, struttura del letto e inquinamento non consentono la coltivazione né la pesca. In merito deve essere sentito il consiglio della pesca.

Art. 6.

Contrassegnazione dei tratti d'acqua da pesca

L'acquicoltore deve provvedere alla contrassegnazione dei tratti d'acqua da pesca previsti dal piano di coltivazione in modo da consentirne l'individuazione da parte del pescatore. I cartelli o le indicazioni devono essere opposti ai confini dei tratti, in corrispondenza degli accessi e almeno ogni due chilometri. I cartelli e le indicazioni devono corrispondere al campione predisposto dall'ufficio.

Art. 7.

Piano di coltivazione

L'acquicoltore prepara il piano di coltivazione in base alla propria esperienza e, nei limiti di questo ordinamento, decide sulla gestione del proprio diritto di pesca.

Appena saranno disponibili i valori della produttività naturale, i risultati di misurazioni in loco della consistenza ittica ed i dati statistici sulle catture di almeno due anni consecutivi, in base ai quali sia possibile una fondata valutazione delle acque da pesca il piano di coltivazione deve adeguarsi ai livelli massimi della produttività naturale.

Il piano di coltivazione dev'essere redatto su moduli messi a disposizione dall'ufficio. Deve contenere il consuntivo della gestione svolta nell'anno precedente ed il preventivo di gestione per l'anno successivo.

Il consuntivo deve contenere un'informazione completa sull'attività svolta, in particolare sulle semine, sul numero di uscite di pesca effettuate e sulla quantità di pesce catturato.

Il preventivo deve contenere il programma di semina (specie, misura, quantità, tratto d'acqua e periodo), il numero di uscite di pesca previste ed altri eventuali lavori di acquicoltura.

Un'uscita di pesca corrisponde ad una giornata di pesca per persona.

I piani di coltivazione per l'anno successivo devono essere presentati all'ufficio entro il 20 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni l'ufficio provvede all'approvazione o alla restituzione con motivazione del rifiuto. Se il piano di coltivazione ripresentato contiene ancora delle deficienze, queste vengono risolte in collaborazione tra l'ufficio e acquicoltore. Tuttavia, se l'ufficio, per giustificati motivi, non dispone diversamente entro il 20 gennaio successivo, il piano s'intende senz'altro approvato.

Indipendentemente dall'approvazione del piano di coltivazione, l'ufficio può prescrivere delle misure a tutela delle acque da pesca confinanti.

L'acquicoltore deve attenersi al piano di coltivazione approvato. Eventuali modifiche devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio.

In considerazione dell'omogeneità dell'acqua e dell'alveo, dei diritti esistenti e dei punti di riferimento naturali od artificiali, l'ufficio può determinare tratti d'acqua per i quali deve essere presentato un proprio piano di coltivazione.

Qualora di un diritto di pesca siano contitolari più persone, esse devono designare un acquicoltore. Le associazioni, titolari di diritti di pesca, devono designare uno o più acquicoltori, ma non più di tre.

Art. 8.

Permessi di pesca

I moduli per i permessi di pesca vengono messi a disposizione dall'ufficio, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10 della legge.

Prima di ogni uscita, il pescatore deve scrivere la data sul permesso di pesca e, prima di trasferirsi ad un altro tratto d'acqua da pesca o al termine dell'uscita di pesca, vi deve annotare tutti i dati richiesti per ogni pesce. La mancanza di tali annotazioni comporta il ritiro immediato del permesso di pesca da parte degli organi preposti alla sorveglianza. Il pescatore deve restituire il permesso di pesca all'acquicoltore, secondo le sue istruzioni.

L'acquicoltore deve riservare almeno il 15% delle uscite di pesca per permessi di pesca giornalieri considerando che un permesso di pesca annuo corrisponde in media a 15 uscite.

Il pescatore soggiace anche al regolamento interno dell'acquicoltore purché non contrasti con le norme vigenti.

Art. 9.

Semine

L'acquicoltore deve avvisare l'ufficio almeno tre giorni prima della semina. La semina e comunque permessa solo in presenza di un incaricato dell'ufficio, o, nel caso di assenza di questi, in presenza di altra persona all'uopo incaricata che redige il verbale di semina e ne consegna l'originale all'ufficio e copia all'acquicoltore Il verbale è indispensabile affinchè la semina venga riconosciuta nel piano di coltivazione.

Art. 10.

Malattie

Gli acquicoltori, i guardapesca e i pescatori devono comunicare all'ufficio ogni moria di pesci e ogni evidente anomalia che faccia supporre la presenza di malattie, in particolare quelle infettive, nonché il pericolo che tali malattie si sviluppino.

L'acquicoltore deve consentire i controlli dell'ufficio e attuare le eventuali prescrizioni profilattiche e di lotta contro le malattie.

Il pesce da semina dev'essere accompagnato dalla documentazione prescritta dal veterinario provinciale. La documentazione verrà controllata dall'incaricato dell'ufficio ed allegata al verbale di semina. In caso di irregolarità della documentazione e di evidente malattia del pesce da semina, l'incaricato dell'ufficio deve impedire la semina redigendone verbale.

Art. 11.

Modi di pesca

La pesca è consentita a partire da un'ora prima che sorga il sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

Dal 1° luglio al 30 settembre è consentita la pesca notturna nel lago di Caldaro, nelle fosse di Caldaro, nei laghi di Monticolo e, limitatamente all'anguilla, in tutte le acque stagnanti.

Qualora un lago, uno stagno o un bacino artificiale sia totalmente coperto di ghiaccio è vietata la pesca negli stessi e nei loro immissari ed emissari fino alla distanza di 100 metri dall'acqua stagnante.

Un pescatore deve tenersi a una distanza tale da un altro pescatore già sul posto da non intralciarne l'esercizio della pesca.

E' vietata la pesca subacquea.

Art. 12.

Strumenti ed esche

Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con al massimo tre ami o tre ancorette. Nei laghi naturali e artificiali e negli stagni è consentito l'uso contemporaneo di tre canne con al massimo tre ami o tre ancorette per ciascuna o tre tirlindane, escluse le acque popolate da salmonidi dove è consentita la pesca con gli stessi strumenti come nelle acque correnti.

E' consentito l'uso del guadino o della gaffa per estrarre il pesce già catturato. Inoltre è consentito l'uso di un retino di limitate dimensioni per la cattura di pesciolini da esca ed animali acquatici da usarsi come esca. Tutti gli altri strumenti sono vietati. E' altresì vietato l'uso di elettricità, esplosivi e sostanze inebrianti.

E' consentito l'uso di tutte le esche naturali ed artificiali escluse la larva della mosca carnaria e le uova di pesce. Nei laghi e bacini idroelettrici è consentita la pesca con le uova di salmone.

Gli acquicoltori possono tuttavia imporre ulteriori limitazioni nell'uso delle canne, degli ami, delle esche e ridurre il limite giornaliero di cattura.

I pescatori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei loro attrezzi in esercizio.

Art. 13.

Strumenti speciali per l'acquicoltura

Gli acquicoltori, con il consenso del proprietario, possono usare strumenti speciali quali i generatori autonomi di energia elettrica, reti od altri strumenti altrimenti proibiti per lavori di acquicoltura L'ufficio può usare tali strumenti per effettuare controlli a scopo scientifico o estimativo in tutte le acque pubbliche previa comunicazione all'acquicoltore.

Gli strumenti speciali devono in ogni caso avere caratteristiche tali e devovo essere usati in maniera da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

Ogni uso di strumenti speciali dev'essere notificato all'ufficio e al proprietario almeno sette giorni prima, salvo casi di urgenza riconosciuti preventivamente dall'ufficio, ed è consentito solo in presenza di una persona incaricata dall'ufficio.

Gli unici lavori che comportano prelevamento di pesce consentiti sono quelli per trasferimento in altra acqua da pesca, prelevamento di pesci ammalati, nonché di pesci per la riproduzione o per motivi scientifici.

Al termine di ogni lavoro la persona incaricata dall'ufficio deve redigere verbale, che deve essere sottoposto all'acquicoltore per la firma. Se l'acquicoltore si rifiuta di firmare il verbale deve esserne annotato il motivo nel verbale stesso. L'originale del verbale viene consegnato all'ufficio e una copia rimane all'acquicoltore.

Art. 14.

Limiti di cattura

Un permesso di pesca annuale da diritto a tre uscite di pesca alla settimana.

Il limite giornaliero di cattura per ogni pescatore è di cinque pesci pregiati.

L'acquicoltore, previo consenso dell'ufficio, può fissare il limite di cattura giornaliero delle altre specie.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma non si applicano nei confronti degli acquicoltori.

Art. 15.

Misure e divieti

Valgono le misure minime e i periodi di divieto di pesca stabiliti nell'elenco allegato.

L'acquicoltore, con un preavviso all'ufficio di dieci giorni, può aumentare le misure minime e prolungare i periodi di divieto nelle proprie acque da pesca.

In presenza di particolari fattori ambientali o cause di forza maggiore, l'ufficio, sentito il consiglio della pesca, può autorizzare l'acquicoltore a ridurre le misure minime o i periodi di divieto in vigore.

Art. 16.
Sorveglianza

L'acquicoltore deve garantire un'adeguata sorveglianza delle proprie acque da pesca.

L'acquicoltore deve incaricare un guardapesca volontario per le prime diecimila uscite di pesca possibili ed un ulteriore guardapesca volontario per ogni incremento di ventimila uscite.

Art. 17.
Ritiro dell'abilitazione

In caso di sanzione definitiva che comporti il ritiro della abilitazione alla pesca per trasgressione delle norme del secondo comma dell'art. 10 ovvero della lettera *b*) o *c*) dell'art. 12 della legge, il trasgressore, qualora l'abilitazione gli sia stata rilasciata in forma di timbro applicato sulla licenza, è obbligato, pena l'applicazione di un'ulteriore sanzione ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della legge, a consegnare la licenza di pesca all'ufficio che la restituirà immediatamente dopo aver materialmente annullato l'abilitazione alla pesca.

TITOLO II

Art. 18.
Catasto delle acque da pesca

Il catasto delle acque da pesca è costituito da:

a) schedario alfabetico dei titolari di diritti esclusivi di pesca e dei concessionari di diritti di pesca;

b) schedario dei diritti di pesca;

c) mappa dei diritti di pesca in scala 1:25.000;

d) raccolta dei documenti.

Art. 19.
Divisione di diritti di pesca

In linea di massima ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge non viene recato danno alla pesca quando dopo la divisione ogni tratto d'acqua abbia una superficie minima di 2 ettari o una produttività naturale annua di almeno 200 kg di pesci.

Art. 20.
Acquisto di diritti di pesca

Alle comunicazioni di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge deve essere allegata una copia autenticata del titolo comprovante il trasferimento del diritto.

Art. 21.
Commissione d'esami

L'esame previsto dall'art. 11 della legge è da sostenere davanti ad una commissione nominata dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore competente per la durata di cinque anni e che si compone di:

a) un esperto di pesca da scegliersi tra i candidati proposti dalle federazioni di pesca;

b) un esperto di pesca che può essere scelto anche tra gli impiegati dell'ufficio;

c) un giurisperito che può essere scelto anche tra gli impiegati dell'amministrazione provinciale.

I componenti la commissione eleggono nel loro seno il presidente.

Funge da segretario della commissione un impiegato della amministrazione provinciale.

Art. 22.
Materie d'esame

L'esame di pesca consiste in un esame che ha luogo almeno una volta all'anno prima dell'apertura della stagione di pesca. La data dell'esame viene comunicata dall'ufficio almeno trenta giorni prima per mezzo della stampa e della radio.

Le materie dell'esame sono:

a) le specie di pesce locali, il loro ambiente e le malattie più importanti;

b) nozioni sulle norme vigenti in materia di pesca;

c) tecnica, attrezzi ed esche della pesca sportiva;

d) elementari norme di comportamento nel rispetto del patrimonio ittico e della natura durante la pesca.

Per l'ammissione all'esame dev'essere presentata all'ufficio domanda in carta legale.

Art. 23.
Abilitazione alla pesca

L'abilitazione alla pesca prevista dagli articoli 11 e 21 della legge, viene rilasciata dall'ufficio sotto forma di certificato o di timbro applicato sulla licenza di pesca.

Art. 24.
Disposizioni transitorie

I piani di coltivazione prescritti dall'art. 8 della legge, per il 1979, devono essere presentati entro 60 giorni dalla pubblicazione di questo ordinamento della pesca. Il consuntivo previsto dal quarto comma dell'art. 7 di questo ordinamento può essere tralasciato.

(*Omissis*).

(6358)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792350)